



Comune di Penna San Giovanni

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 giugno 2022)

INDICE

Articolo 1	
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
Articolo 2	
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
Articolo 3	
OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	7
Articolo 4	
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	8
Articolo 5	
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA	9
Articolo 6	
LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI, ESCLUSIONI E/O RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	11
Articolo 7	
SOGGETTO ATTIVO, COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO.....	14
Articolo 8	
SOGGETTO PASSIVO	15
Articolo 9	
SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI.....	17
Articolo 10	
MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.....	17
Articolo 11	
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	18
Articolo 12	
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	18
Articolo 13	
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	20

Articolo 14	
CATEGORIE DI UTENZA	21
Articolo 15	
TASSA GIORNALIERA	25
Articolo 16	
RIDUZIONI DELLA TASSA	25
Articolo 17	
RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	26
Articolo 18	
RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO	27
Articolo 19	
RIDUZIONE PER CESSIONI BENI ALIMENTARI	28
Articolo 20	
ESENZIONI PER UTENZE SPECIFICHE	28
Articolo 21	
AGEVOLAZIONI	29
Articolo 22	
CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	30
Articolo 23	
RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI AGGIUNTIVE	30
Articolo 24	
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	31
Articolo 25	
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	31
Articolo 26	
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	31
Articolo 27	
VERSAMENTO DELLA TASSA	33
Articolo 28	
TRIBUTO PROVINCIALE	35

Articolo 29	
FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI	35
Articolo 30	
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RECUPERO	35
Articolo 31	
SANZIONI E INTERESSI	38
Articolo 32	
RISCOSSIONE COATTIVA	39
Articolo 33	
COMPENSAZIONI, CONGUAGLI E RIMBORSI	40
Articolo 34	
DILAZIONE DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE	40
Articolo 35	
CONTENZIOSO	41
Articolo 36	
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	42
Articolo 37	
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	42
Articolo 38	
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	42
Articolo 39	
NORME DI RINVIO	42
Articolo 40	
ENTRATA IN VIGORE	43
Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2	44
Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2	45

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Penna San Giovanni della tassa sui rifiuti (denominata "TARI"), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in attuazione, in particolare, di quanto previsto dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e ss.mm.ii., dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii., nonché dalle deliberazioni e determinazioni in materia dell'ARERA e da ogni altra disposizione legislativa, normativa e regolamentare vigente.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, di cui all'articolo 1, comma 668, della citata Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, normative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("*Norme in materia ambientale*") e ss.mm.ii., nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento e dalle disposizioni di legge, normative e regolamentari vigenti in materia.
3. La raccolta dei rifiuti urbani effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale nei modi previsti dal contratto di servizio tra il Comune di Penna San Giovanni ed il soggetto Gestore COSMARI SRL.
4. La gestione dei rifiuti urbani, svolta in regime di privativa, i cui costi sono coperti integralmente dalla TARI, comprende anche la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico ubicate nel territorio comunale, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio delle citate strade ed aree.
5. Si definisce "**rifiuto**", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
6. Sono "**rifiuti urbani**" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
"1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (allegati che ad ogni buon fine sono riprodotti nelle ultime pagine del presente Regolamento);*
3. *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
4. *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
5. *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
6. *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.”.*

La definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006 rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.

7. Sono “**rifiuti speciali**”, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;*
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;*
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;*
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);*
 - i) i veicoli fuori uso.”.*
8. Sono “**rifiuti pericolosi**” quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del sopraccitato decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.
9. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - “**riciclaggio**”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per

altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento [articolo 183, comma 1, lettera u), del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152];

- “*autocompostaggio*”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto [articolo 183, comma 1, lettera e), del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152];
- “*riutilizzo*”, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti [articolo 183, comma 1, lettera r), del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152];
- “*recupero*”, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale [articolo 183, comma 1, lettera t), del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152].

Articolo 3

OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, a norma dell'articolo 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., “*possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi*”.
2. A norma dell'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., “*le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.*”.
3. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 e ss.mm.ii..
4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento con l'esatta indicazione degli identificativi catastali e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del

servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

5. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 4, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

Articolo 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;*
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;*
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;*
 - d) i rifiuti radioattivi;*
 - e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi ((tali)) i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;*

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché ((...)) la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.”.

2. Sono, altresì, escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

“a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.”.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o del ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Articolo 5

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In particolare, si intende:

a) per **“locali”**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'interno (o chiusa o chiudibile su tre lati verso

l'esterno) con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) per “*aree scoperte*”, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come posti auto censiti al catasto, tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) per “*aree scoperte operative*” delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi ad eccezione di quelli destinati esclusivamente ai dipendenti dell'attività.

d) per “*utenze domestiche*”, le superfici adibite a civile abitazione;

e) per “*utenze non domestiche*”, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. Sono, pertanto, assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.

2. Ai sensi di quanto, in più occasioni, evidenziato dalla Corte di Cassazione, ciò che rileva ai fini del sorgere dell'obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell'occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI. Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi, con appropriata documentazione, l'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, **la presenza alternativa dell'arredo (mobili o macchinari) o di una sola utenza di rete (di erogazione idrica, elettrica, di calore, di gas, telefonica o informatica,) è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice** – valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente – di utilizzazione, occupazione o conduzione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Conseguentemente, ai fini dell'esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell'arredo sia di tutte le utenze. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume, altresì, avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione può essere data anche da dichiarazione o rilascio, seppure in forma tacita, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile e per qualsiasi utilizzo dell'immobile e/o dell'area, dall'invio di comunicazioni equipollenti, nonché dalla presenza di impianti e/o attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Sono assoggettate alla TARI anche le pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione, le quali sono ricomprese “utenza domestica” rilevante ai fini dell'applicazione della TARI. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell'alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.

Articolo 6
LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA
PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI,
ESCLUSIONI E/O RIDUZIONE DI SUPERFICIE
PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Sono escluse dalla TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (articolo 1, comma 641, secondo periodo, della Legge n. 147 del 2013), come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - i. centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere;
 - ii. superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;
 - iii. locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - iv. locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - v. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - vi. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, di uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - vii. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione a norma di legge;
 - viii. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - ix. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - x. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - xi. le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.
- d) le superfici dove si generano rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

e) le superfici di locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti a vendita, deposito, lavorazione ed esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante).

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, sono esclusi dal tributo:

i. sale operatorie;

ii. stanze di medicazione;

iii. laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Pertanto, tutto il resto è soggetto a tassazione.

3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse all'uso con recinzione visibile;

b) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

c) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Pertanto, tutto il resto è soggetto a tassazione.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per usufruire della detassazione è necessario presentare la planimetria con indicazione delle aree di cui si richiede l'esclusione. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti parti dell'area dove vi sia presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. L'esclusione non si applica nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani.

Sono, comunque, soggetti a tassazione i magazzini di prodotti finiti.

6. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI DETASSAZIONE
Ospedali, Case di cura e di riposo	30%
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, ambulatori medici, veterinari	30%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Stampaggio materie plastiche e similari	20%
Allestimenti, produzione insegne	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie, serigrafie	20%
Falegnamerie	20%
Officine di lavorazione ferro e acciaio	20%
Gommisti, elettrauto, officine meccaniche, carrozzerie, autoriparatori	20%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, distributori di carburante	30%
Calzaturifici artigianali (tacchifici, trancerie, tomaifici, suolifici e lavorazioni connesse)	30%

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di superficie non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui sopra, la detassazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti speciali.

Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate o ad esse non simili, la detassazione è accordata nella misura del 25%.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione, la quale partirà, pertanto, dalla data di presentazione della dichiarazione suddetta.

7. Il riconoscimento della superficie non assoggettabile alla tassa sui rifiuti e delle riduzioni sono subordinati ad apposita dichiarazione, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi e, comunque, fino a variazione. In assenza della dichiarazione suddetta, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa sui rifiuti per l'intero anno solare. Gli interessati devono:
- a) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o delle sostanze di cui trattasi, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi e, inoltre, i rifiuti o sostanze prodotti distinti per codice CER;
 - b) trasmettere, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate:

- i. copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Formulari di identificazione dei rifiuti - FIR), relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - ii. copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - iii. copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - iv. copia Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).
8. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione (estremi della pratica edilizia, documentazione fotografica, dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità, revoca/sospensione/rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività, etc...).
 9. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.
 10. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali, come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, oppure i locali od aree occupati o detenuti da soggetti che svolgono attività che rientrano nei fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale.
 11. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, le sale espositive di musei e le pinacoteche. Sono, invece, soggetti alla TARI i locali annessi destinati ad usi diversi dal culto, dalle sale espositive dei musei e dalle pinacoteche.

Articolo 7

SOGGETTO ATTIVO, COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Penna San Giovanni applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili alla TARI la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che eroga il servizio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno a cui la TARI si riferisce, salvo diversa intesa tra i Comuni interessati, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. Il servizio è attivato con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo quanto prescritto dal presente Regolamento comunale.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. Il Piano finanziario individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI,

mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.

5. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.). Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
 - costi d'uso del capitale intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni corso.

Articolo 8

SOGGETTO PASSIVO

1. È soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto.
2. La TARI è dovuta, in via principale, dal soggetto che presenta la dichiarazione con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano/detengono/posseggono in comune i locali o le aree/superfici stesse.
3. Per i locali adibiti a civile abitazione e relative pertinenze od accessori, locati o concessi in comodato a residenti o non residenti, anche con mobilio, per periodi di durata non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, nonché per le aree scoperte e per le aree coperte da tettoie e simili, locate o concesse in comodato a residenti o non residenti per periodi di durata non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche non continuativi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle relative pertinenze od accessori, delle aree scoperte e delle aree coperte da tettoie e simili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva, ed è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o dai conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

6. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la TARI è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione od al fabbricato.
7. La TARI è, altresì, dovuta da chiunque occupi o detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio.
8. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere, B&B e simili) la TARI è dovuta da chi gestisce l'attività.
9. Per le abitazioni tenute a disposizione, ammobiliate e/o allacciate ad uno dei servizi di rete, la TARI è dovuta da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del numero degli occupanti, come determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento (distinguendo per residenti e non residenti).
10. Si considera in ogni caso **soggetto tenuto al pagamento del tributo**:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, i componenti del nucleo familiare o altri detentori. L'obbligazione per il pagamento della TARI e per la denuncia dei locali e/o aree occupati o detenuti, sussiste, con vincolo di solidarietà, tra i componenti il nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro i quali sono residenti e/o coabitanti nella stessa abitazione, anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. Devono, comunque, essere considerate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimoranti nell'utenza per un periodo di tempo superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, per un periodo di tempo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente dichiarata e documentata dall'interessato;
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
11. Per quanto riguarda l'utenza domestica, si presume che l'occupazione o la detenzione sia in essere, senza la possibilità di prova contraria, fin dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero, se antecedente, dalla data di richiesta della residenza anagrafica, oppure dalla data di qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione.
12. Per quanto riguarda l'utenza non domestica, si presume che l'utilizzo dei locali sia avvenuto fin dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero, se antecedente, dalla data di stipula del contratto di locazione, dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività, da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio oppure da qualsiasi altro documento, che comprovi la disponibilità dei locali e delle aree in oggetto.

Articolo 9

SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 647, della Legge n. 147/2013. La superficie calpestabile, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali, al netto dei muri interni e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e le parti con altezza inferiore a m. 1,50; la superficie delle aree scoperte, assoggettabile a tributo, è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
 - per le **utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali, ad esempio, cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc...);
 - per le **utenze non domestiche** sono soggette alla TARI le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Articolo 10

MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è corrisposta in base alle tariffe di riferimento ed è commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria.
2. L'inizio dell'occupazione, del possesso o della detenzione dei locali o delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, le loro eventuali variazioni e la loro

cessazione decorrono dal giorno indicato nella dichiarazione da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione, alla variazione o alla cessazione. In caso di mancata indicazione della data di decorrenza, la decorrenza è stabilita a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'attività di accertamento e di controllo.

Articolo 11

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligo di pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione ed elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La determinazione delle tariffe della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147, avviene in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il piano finanziario individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Sulla base della normativa vigente, il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore è poi validato "*... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...*", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso Ente, trasmesso ad ARERA che, "*...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...*", in caso positivo, procede all'approvazione dello stesso PEF. I prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – *«fino all'approvazione da parte*

dell'Autorità», purché siano rispettate le nuove regole in materia di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, introdotte dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019.

3. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii..
5. Alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come dettagliato dall'articolo 26 del presente Regolamento.
6. Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il D.P.R. n. 158/1999 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013).
7. Nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
8. Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
9. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - o costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
 - o costi d'uso del capitale intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni corso.
10. La tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente.
11. La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata dall'articolo 3, comma 2, del DPR n. 158/1999: *“La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”*, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
12. L'importo addebitato al singolo utente è dato dalla somma di due componenti (struttura binomia).

13. Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, si prendono in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune applica a specifiche tipologie di utenza.
14. Per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR n. 158/1999.
15. Per la determinazione delle tariffe relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche si utilizzano i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività).

Articolo 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato al presente Regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, e ss.mm.ii., della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto:
 - i. del tasso di inflazione programmata;
 - ii. del miglioramento della produttività;
 - iii. del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - iv. delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici;
 - b. dal totale dei costi del Piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- i. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
 - ii. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - iii. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - iv. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e ss.mm.ii..
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce, altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e ss.mm.ii., fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Articolo 14

CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.
2. Le **utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, **ai fini della determinazione degli occupanti**, in:

a) **domestiche di residenti**: le utenze domestiche di residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.

Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulta nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, **nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno. La persona assente non viene considerata** ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro; in queste casistiche, pertanto, il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti non può essere diverso da quello risultante nel foglio di famiglia anagrafico.

Nel caso di **due o più nuclei familiari conviventi**, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Nel caso di **unità immobiliari possedute** a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, **da soggetti** - intestatari e unici occupanti di utenza domestica - già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate da altri soggetti, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.

Per le **abitazioni a disposizione di persone fisiche residenti** (non utilizzate), si assume come numero di occupanti quello di 1 (una) unità.

Nel caso in cui l'**abitazione sia occupata**, oltre che dai membri del nucleo familiare anagrafico, **anche da altri soggetti dimoranti nella stessa per almeno 183 giorni nell'anno** senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, studenti, badanti e colf, questi devono essere dichiarati.

Ai fini del calcolo dell'imposta il numero degli occupanti delle unità abitative è quello risultante alla data di emissione del ruolo TARI (Avviso di Pagamento TARI) per l'anno di competenza. Le variazioni in aumento o in diminuzione degli occupanti, intervenute successivamente a detta data, avranno efficacia a partire dall'anno successivo. L'unica deroga a quanto disposto al precedente periodo è concessa nel caso di costituzione di nucleo familiare individuabile come nuovo soggetto passivo: in tal caso, l'uscita da un nucleo già iscritto ai fini della costituzione di nuova utenza domestica comporta, a decorrere dal mese successivo, la riduzione del numero occupanti conteggiati per il calcolo del tributo dovuto, a condizione che tale condizione sia dichiarata, allegando dichiarazione di apertura del nuovo nucleo opportunamente protocollata.

b) **domestiche di non residenti**: le utenze domestiche dei non residenti sono **occupate o tenute a disposizione** di/da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e/o iscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune (ma non in quell'abitazione) per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc...). Gli intestatari di utenze domestiche non residenti devono indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il numero di componenti del nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli occupanti o inquilini regolarmente registrato.

In assenza della denuncia o nel caso in cui nella stessa non sia indicato il numero degli occupanti, fermo restando il potere di accertamento del Comune, si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 35 mq	1
Da 36 a 70 mq	2
Da 71 a 105 mq	3
Da 106 a 140 mq	4
Da 141 a 175 mq	5
Da 176 mq in su	6

3. Le porzioni di utenze domestiche destinate ad attività di **Bed and Breakfast (B&B) o forme analoghe e similari**, secondo l'indicazione costantemente fornita da IFEL ai Comuni richiedenti orientata alla inopportunità di equiparare il B&B ad un albergo, sono inserite, a partire dal 2023, in apposita sottocategoria - all'interno della categoria 6 "Alberghi senza ristorante", con una tariffa apposita che tiene conto della potenzialità di produzione dei rifiuti da parte di tali tipologie di struttura, sicuramente maggiore di una civile abitazione. Essendo tali locali ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza, la superficie di riferimento,

pari a 7 mq per ogni posto letto, così come dichiarata nella denuncia di inizio attività inviata al Comune, dovrà essere scorporata dalla restante superficie per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per utenza domestica. Per il 2022, considerata l'assenza di un'apposita tariffa deliberata dal Comune in relazione a tali specifiche attività ricettive in applicazione del previgente Regolamento TARI, secondo l'indicazione fornita da IFEL si applica la tariffa dell'utenza domestica.

4. I locali adibiti ad **appartamenti ammobiliati per uso turistico, affittacamere, residences e similari** sono inseriti nella categoria tariffaria domestica relativa al numero di posti letto dichiarati dal proprietario dell'immobile oppure dal titolare di contratto di locazione o, comunque, dal soggetto passivo a cui spetta l'onere del pagamento (come da segnalazione certificata di inizio attività). L'Ente si riserva di verificare i posti letto effettivamente a disposizione utilizzando tutti gli strumenti in suo possesso, compresi i portali turistici di settore e in difetto di corrispondenza procederà al recupero considerando il maggiore numero di posti letto presenti, salvo prova contraria.
5. I locali adibiti a **ostelli, agriturismi e similari**, secondo l'indicazione costantemente fornita da IFEL ai Comuni richiedenti (in base alla quale è consigliabile che per la determinazione delle tariffe TARI da applicare, in primo luogo, si tenga conto della specificità dell'attività svolta, in quanto l'agriturismo è finalizzato dalla legge all'obiettivo primario di recupero del patrimonio edilizio rurale; in secondo luogo occorre valutare la stagionalità dell'attività, la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti) sono inseriti, a partire dal 2023, in apposite sottocategorie - all'interno delle categorie 5 "Alberghi con ristorante" e 6 "Alberghi senza ristorante", a seconda della attività svolta, con una tariffa apposita che tiene conto della potenzialità di produzione dei rifiuti da parte di tali tipologie di strutture. Infatti, l'attività agrituristica è considerata specificazione dell'attività agricola e non attività assimilabile a quella alberghiera, dalla quale la dividono finalità e regime. Per il 2022, considerata l'assenza di un'apposita tariffa deliberata dal Comune in relazione a tali specifiche attività ricettive in applicazione del previgente Regolamento TARI, secondo l'indicazione fornita da IFEL si applica la tariffa dell'utenza domestica relativa al numero di posti letto dichiarati dal proprietario dell'immobile o dal titolare di contratto di locazione a cui spetta l'onere del pagamento.
6. Le **utenze non domestiche** sono suddivise, per il 2022, nelle categorie di attività indicate nella Tabella che segue, la quale sarà integrata, a partire dal 2023, con le sottocategorie meglio dettagliate nel presente articolo. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alla già menzionata Tabella viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, oppure a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, dalla visura camerale o da altri elementi, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

N.	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ, ai sensi del DPR n. 158/1999 e ss.mm.ii.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night-club

7. Nelle unità immobiliari adibite a **civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale**, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse.
9. **Le cantine, i posti auto scoperti purché censiti al catasto, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito**, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento.
In difetto di tale condizione, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune si considerano utenze domestiche con un occupante.

Articolo 15

TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 16

RIDUZIONI DELLA TASSA

1. La tassa si applica in misura ridotta, qualora le utenze si trovino nelle condizioni di seguito elencate:
 - a. **aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta:** la tassa è ridotta del 40% nella quota variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata; qualora entro la medesima distanza sia disponibile la sola raccolta della frazione indifferenziata la riduzione nella quota variabile della tariffa sarà applicata nella misura del 15%;
 - b. **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ove non vi sia stabilita la residenza:** riduzione del 25% della parte variabile della tariffa;
 - c. **locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte operative, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 183 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare,** per le quali si applica una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30%;
 - d. **abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero:** riduzione nella misura del 30% della parte variabile della tariffa;

- e. **fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, occupati o detenuti da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti**, si applica una riduzione del 15% nella parte variabile della tariffa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, alle **attività commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi**, si applica una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 40%. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una autodichiarazione presentata al protocollo del Comune entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea del servizio di raccolta, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della TARI. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una **situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone od all'ambiente**, la TARI è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa per il periodo di tempo in cui si sono verificate dette situazioni (articolo 1, comma 656, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.).
4. **Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI**.

Articolo 17

RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Alle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del servizio pubblico e che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani prodotti, direttamente o tramite soggetti autorizzati, può essere applicata una riduzione della quota variabile della tariffa.
2. La riduzione fruibile della quota variabile della tariffa, comunque non superiore al 20%, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione Kd della categoria tariffaria di appartenenza, come da Piano tariffario dell'anno di cui trattasi.
3. **La riduzione della parte variabile del tributo è, comunque, subordinata alla redazione di una comunicazione annuale**, da presentare al Settore Tributi (IV) del Comune di Penna San Giovanni, entro il 30 giugno dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno, altresì, essere allegati:

- a. copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Formulari di identificazione dei rifiuti - FIR), relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - b. copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - c. copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - d. copia Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).
4. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, a seguito di presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente articolo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapacienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
 5. Le riduzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
 6. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare, anche a campione, verifiche e controlli, ai sensi della vigente normativa in materia.

Articolo 18

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. e dell'articolo 37, della Legge n. 221/2015 e ss.mm.ii., *“alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa”* nella seguente misura:
 - a) 20% alle utenze domestiche;
 - b) 30% alle attività agricole e vivaistiche.
2. **La riduzione compete esclusivamente su istanza, da parte del contribuente,** corredata da certificazione rilasciata dal Gestore del Servizio Rifiuti in merito al rilascio di apposita compostiera.
3. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq 40.
4. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione o facente parte dell'azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, né nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la “diligenza del buon padre di famiglia”, al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

Articolo 19

RIDUZIONE PER CESSIONI BENI ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge 27.12.2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 17 della Legge 19.08.2016, n. 166, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiore condizione di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno, a cento chilogrammi ed è così determinata:
 - a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
 - b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
 - c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
4. **Il riconoscimento della riduzione** di cui al comma 1 **è subordinato alla presentazione al Comune, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, di una specifica istanza con allegata documentazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, con attestazione di ricevimento da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie.**
5. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
6. Le riduzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
7. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare, anche a campione, verifiche e controlli, ai sensi della vigente normativa in materia.

Articolo 20

ESENZIONI PER UTENZE SPECIFICHE

1. Vengono stabilite le seguenti esenzioni:
 - a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dai servizi sociali;

b) tutte le utenze delle Associazioni e delle Fondazioni con finalità sportive, culturali, sanitarie, sociali o di altra natura, senza scopo di lucro e che sono regolarmente costituite con atto come previsto dal Codice civile, sono esenti dal pagamento della TARI, salvo che non esercitino, anche seppur occasionalmente, attività commerciali;

c) sono esenti dalla TARI i locali accatastati in Cat. D/3 destinati a Cinematografi e Teatri.

2. L'esenzione è concessa su domanda ed a condizione che venga dimostrato di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.
3. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

Articolo 21 AGEVOLAZIONI

1. Sono riconosciute le seguenti agevolazioni, da applicare nella parte variabile della tariffa, per:
 - a. persona, intestataria e unico occupante di utenza domestica, purché non locata né concessa in comodato, che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari, il cui periodo di permanenza è comprovato da apposita documentazione: riduzione del 60 per cento;
 - b. persona, intestataria di utenza domestica, la cui situazione economica presenti l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell'anno precedente inferiore ad euro 3.000,00: riduzione del 30 per cento.
2. Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, gli utenti devono presentare, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione, autocertificando il possesso dei requisiti previsti, ed, altresì, corredata da idonea documentazione. Le autocertificazioni prodotte dagli utenti verranno controllate, anche a campione, mediante l'intervento dell'Amministrazione Comunale.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

Articolo 22

CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.

Articolo 23

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI AGGIUNTIVE

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale, ovvero per altri casi da dettagliare e modulare adeguatamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa assicurate mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
3. Il Comune potrà intervenire con riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni della TARI o proroghe delle scadenze, per particolari situazioni emergenziali dovute a cause di forza maggiore e imprevedibili, di tipo naturale (ad esempio alluvioni, inondazioni, eventi sismici), di tipo sanitario (ad esempio epidemie virali) o di tipo economico-finanziario, in proporzione alla gravità dell'evento, anche sulla base di provvedimenti nazionali o regionali emanati dalle autorità competenti, con provvedimento adeguatamente motivato e adottato dalla Giunta Comunale e sottoposto, successivamente, entro il termine di 60 giorni, al Consiglio Comunale. Le riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni di cui al presente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
4. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi.
5. Alle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione all'Albo pretorio online e sul Sito internet istituzionale del Comune.
6. L'utente che ha diritto a dette riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni deve presentare formale richiesta entro il termine e nei modi previsti nella Delibera del Consiglio Comunale e/o relativi allegati, a pena di decadenza del diritto.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano

superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

8. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Articolo 24

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Ferme restando le eccezioni previste dal presente Regolamento, da altre normative di legge, nonché dalle deliberazioni degli organi comunali, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge 27.12.2013, n. 147.

Articolo 25

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal detentore a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 26

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I termini e le modalità di dichiarazione sono disciplinati dal presente Regolamento.

2. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, la quale deve essere presentata entro i 60 giorni dalla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree e, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, con allegata la fotocopia del documento d'identità, può essere consegnata direttamente a mano all'Ufficio Protocollo/Tributi o a mezzo posta con raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Ente (penmasangiovanni@pec.it). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune.
4. Nel caso si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dalla TARI, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le già menzionate modificazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. **per le utenze domestiche:**
 - i. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e PEC (se disponibile) del soggetto passivo, il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - ii. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - iii. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - iv. la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione, la detenzione o la conduzione oppure in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - v. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - b. **per le utenze non domestiche:**
 - i. i dati del legale rappresentante (dati anagrafici, codice fiscale, residenza), dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, codice fiscale e partita IVA, scopo sociale o istituzionale, codice identificativo dell'attività ECONOMICA - ATECO, iscrizione CCIAA), indirizzo PEC del soggetto passivo;
 - ii. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - iii. la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione, la detenzione o la conduzione oppure in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - iv. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nel caso di cessazione dell'utenza i soggetti obbligati sono tenuti a presentare al Comune, entro 60 giorni dalla data dell'evento, la relativa dichiarazione su apposito modello. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso di locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della tassa. La dichiarazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.

Articolo 27

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche mediante posta semplice, di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.
3. Il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato nel numero di rate, in ogni caso non inferiore a due, ed entro le date di scadenza annualmente stabilite con determinazione del Responsabile del Settore Tributi (IV) oppure con deliberazione della Giunta o del Consiglio Comunali. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'Amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00 (dodici/00), tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00 (dodici/00).
6. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della Legge n. 296/2006.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune, successivamente all'invito di pagamento, può inviare solleciti di pagamento con raccomandata A/R, senza sanzioni ed interessi.
8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento e, se emesso, nel sollecito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A/R e a pena di decadenza entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto (salve eventuali sospensioni normative), avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, con irrogazione delle sanzioni previste all'articolo 1, comma 695, della Legge 27.12.2013, n. 147, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 e l'applicazione degli interessi di mora.
9. L'avviso di accertamento contiene, altresì, l'avvertenza che, in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso versamento di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
10. Gli atti devono, altresì, recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titoli esecutivi idonei ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
11. Con Deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da situazioni emergenziali dovute a cause di forza maggiore e imprevedibili o da gravi calamità naturali oppure individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. Le deliberazioni della Giunta di differimento dei termini devono essere ratificate dal Consiglio Comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di deliberazione medesima.
12. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
13. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché ne sia data comunicazione al Settore Tributi (IV).

Articolo 28

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii..
2. Il Tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale determinata dall'Amministrazione provinciale sull'importo della TARI.
3. Come meglio specificato con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi n. 5/E del 18 gennaio 2021 *“per gli anni d'imposta 2021 e successivi, la Struttura di gestione effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI (ovvero tariffa avente natura corrispettiva) e di TEFA, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicati nel modello F24”*.

Articolo 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., *“il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”*. Pertanto, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 in data 18.10.2021, avente ad oggetto: *“MODIFICA ORGANIGRAMMA DELL'ENTE, CON L'ISTITUZIONE DI UN ULTERIORE SETTORE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.”*, tra l'altro, è stato stabilito di: *“MODIFICARE l'organigramma dell'Ente, prevedendo l'istituzione del nuovo Settore Tributi (IV), preposto allo svolgimento delle attività riguardanti la gestione dei tributi che caratterizzano le entrate tributarie dell'Ente, attualmente specificate in: IMU, TARI, TASI.”* e con Decreto del Sindaco n. 10 in data 29.11.2021, avente ad oggetto: *“NOMINA RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI (IV) - DOTT.SSA MARIKA RAIMONDI.”*, la dott.ssa Marika Raimondi veniva nominata, dal 1° dicembre 2021, Responsabile del Settore TRIBUTI (IV) ed incaricata, quindi, della titolarità delle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 30

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RECUPERO

1. Il Comune effettua verifiche e controlli relativi ai dati contenuti nelle dichiarazioni che hanno dato luogo all'applicazione della TARI, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie oltre che al contribuente, anche a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, accedere alle banche dati in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno cinque giorni, salvo diverso accordo con l'utente.
3. L'utente è tenuto a produrre la documentazione, a fornire le informazioni e, eventualmente, a comparire entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui al relativo articolo del presente Regolamento.
4. Il personale incaricato dal Comune può accedere agli immobili ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni rilasciate dal responsabile del relativo organismo, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Per le operazioni di cui trattasi, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - a. degli accertatori di cui ai commi 179-182, dell'articolo 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - b. del proprio personale dipendente o in convenzione/comando;
 - c. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

5. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della TARI a nuovi utenti o la modifica della Tariffa della TARI applicata, viene comunicato agli interessati.
6. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza, può, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma precedente, presentarsi presso il Comune oppure inviare lettera raccomandata A/R, fornendo le precisazioni del caso, che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
7. Decorso il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione ed in caso di assenza dell'utente o di accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall'utente, il Comune provvede all'emissione ed alla notifica dell'avviso di accertamento oppure di altro atto derivante dall'attività di accertamento necessario ai fini del recupero della TARI dovuta e non versata, nel rispetto della vigente legislazione.
8. L'accertamento può essere effettuato sulla base degli elementi in suo possesso ovvero mediante presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile, ad esempio in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione.
9. Il Comune notifica avvisi di accertamento in rettifica di dichiarazioni infedeli o incomplete, di parziali o ritardati pagamenti oppure avvisi di accertamento d'ufficio per le omesse dichiarazioni o gli omessi versamenti entro, generalmente (salvo proroghe dei termini in materia), il 31 dicembre del quinto anno successivo all'omissione o al parziale adempimento. Entro lo stesso termine sono irrogate le sanzioni previste dall'articolo 31 del presente Regolamento.
10. Entro il termine previsto per impugnare l'avviso di accertamento il contribuente può aderire all'avviso con la conseguente riduzione delle sanzioni applicate, ottenere informazioni o

prendere visione della documentazione e degli atti propedeutici relativi allo stesso avviso e promuovere, in sede di autotutela, un riesame dell'atto. Entro lo stesso termine i contribuenti possono richiedere, altresì, la rettifica di errori e/o qualsiasi altro chiarimento. La richiesta di riesame dell'atto non interrompe i termini previsti per l'adesione o per il ricorso.

11. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 218/1997.
12. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive, salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione.
13. L'avviso di accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii., acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Trattasi del nuovo avviso di accertamento esecutivo che contiene, oltre all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle sanzioni, l'intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni (medesimo termine per proporre ricorso). La particolarità dell'accertamento esecutivo risiede, appunto, nella sua immediata esecutività in caso di mancato pagamento degli importi dovuti dal contribuente nel termine di sessanta giorni dalla notifica. Considerata l'esecutività il soggetto legittimato alla riscossione coattiva, a tale scopo incaricato dal Comune, procede direttamente con l'esecuzione forzata per il recupero coattivo dei tributi e delle sanzioni, maggiorati poi degli oneri di riscossione. A tal fine, l'avviso di accertamento esecutivo deve recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
14. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare il Comune invia un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
15. Le autocertificazioni presentate dai contribuenti, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, sono soggette ai controlli del Comune. Alle dichiarazioni mendaci vengono applicate, oltre alle sanzioni previste nel presente Regolamento, anche quelle stabilite dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000.
16. In considerazione dell'attività di accertamento che il Comune deve effettuare, sono stabiliti i seguenti limiti minimi del credito accertato dall'Ente, al di sotto dei quali non viene emesso l'avviso di accertamento od altro atto derivante dall'attività di accertamento:

a. **TARI non giornaliera - limite minimo annuo: euro 12,01;**

b. **TARI giornaliera - limite minimo del singolo pagamento: euro 3,01.**

I limiti minimi del credito si intendono comprensivi di tassa, sanzioni ed interessi. Se il credito accertato supera i sopradetti limiti minimi, si fa luogo all'accertamento del credito per l'intero ammontare.

17. I limiti minimi previsti al precedente comma non si applicano, qualora il credito derivi da ripetuta violazione, commessa dall'utente per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi di pagamento e/o di dichiarazione concernenti la TARI. In tal caso, si fa luogo

all'accertamento del credito per l'intero ammontare, sebbene inferiore ai limiti minimi previsti al precedente comma.

18. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Settore Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d. delle ordinanze di inagibilità o ripristino agibilità degli immobili;
 - e. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - f. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
19. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006, integrati e modificati dall'articolo 1, commi da 792 a 795, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., nonché la disciplina prevista dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 in data 18 dicembre 1997, e la disciplina normativa e regolamentare vigente.

Articolo 31

SANZIONI E INTERESSI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., in caso di **omesso o insufficiente versamento** della TARI risultante dalla dichiarazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e ss.mm.ii..
2. A termini dell'articolo 1, comma 775, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., in caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di autodenuncia;
 - b) 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di accertamento d'ufficio.
3. A termini dell'articolo 1, comma 775, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., in caso di **infedele dichiarazione**, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di autodenuncia;
 - b) 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di accertamento d'ufficio.
4. A termini dell'articolo 1, comma 775, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., in caso di **mancata risposta**, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, **al questionario**, inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, **si applica una sanzione pari a 250,00 euro.**

5. A termini dell'articolo 1, comma 775, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., in caso di **incompleta o infedele risposta**, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, **al questionario**, inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, **si applica una sanzione pari a 100,00 euro**.
6. A termini dell'articolo 1, comma 775, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., in caso di **risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, al questionario**, inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, **si applica una sanzione pari a 20,00 euro**.
7. Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l'opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "**acquiescenza**", comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:
 - a) rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
 - b) rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
 - c) paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
8. La sanzione è ridotta, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in materia di ravvedimento, purché la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
9. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii..
10. Sulle somme dovute a titolo di tassa, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori nella misura annua che viene determinata nel limite di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali da aggiungere al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo.
11. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 32

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare, mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii. o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e ss.mm.ii. e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii..
2. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,01 (dodici/01) per la TARI non giornaliera e all'importo di euro 3,01 (tre/01) per la TARI giornaliera, con riferimento ad ogni annualità o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute. Il numero massimo di rate che potrà essere concesso è pari a 48, con importo di ogni rata, comunque, non inferiore ad € 100,00 (cento/00).

Articolo 33

COMPENSAZIONI, CONGUAGLI E RIMBORSI

1. Nei casi di errore derivante dall'attività del Comune e di eccedenza del pagamento effettuato rispetto alla TARI richiesta, l'utente ha diritto alla restituzione, che deve essere disposta dall'Ente entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza medesima deve essere presentata entro 5 (cinque) anni dalla data del pagamento della TARI ovvero dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta la decisione definitiva.
3. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. La tassa per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di TARI. La compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo, può avvenire anche su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Il Responsabile del Settore Tributi (IV) sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza/segue la compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
5. Le variazioni in corso d'anno che comportino recupero o rimborso della TARI saranno conteggiate tramite avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di insoluti relativi ai tributi sui rifiuti di competenza comunale, il rimborso richiesto verrà utilizzato prioritariamente a copertura di eventuali debiti e solo l'eccedenza sarà effettivamente rimborsata.
Sulle somme da compensare, conguagliare e/o rimborsare non sono corrisposti interessi.
7. Per ciascun anno d'imposta non si procede al rimborso, al conguaglio e alla compensazione della TARI pagata e non dovuta per somme inferiori ai seguenti limiti minimi:
 - a. TARI non giornaliera: limite minimo annuo: euro 12,01;
 - b. TARI giornaliera: limite minimo del singolo pagamento: euro 3,01.

Articolo 34

DILAZIONE DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

1. Su motivata e documentata richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, l'ufficio può concedere una dilazione o rateizzazione del pagamento delle somme dovute. La richiesta di dilazione o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento.

2. La dilazione o rateizzazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni concesse;
 - b. ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;
 - c. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
 - d. decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della rata stessa, con il conseguente obbligo di pagamento, in un'unica soluzione, del debito residuo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza originaria della rata non pagata;
 - e. per importi fino a euro 100,00 (cento/00) nessuna rateizzazione;
 - f. per importi compresi tra euro 100,01 (cento/01) e 500,00 (cinquecento/00) - 5 rate mensili;
 - g. per importi compresi tra euro 500,01 (cinquecento/01) e 1.500,00 (millecinquecento/00) - 12 rate mensili;
 - h. per importi oltre 1.500,00 (millecinquecento/00), dietro presentazione di apposita istanza, adeguatamente motivata, che dovrà essere autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale.
 - i. applicazione del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, aumentato di uno spread di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'ultima scadenza ordinaria utile dei debiti oggetto di rateazione.
3. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni per il pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
4. L'utente deve consegnare al Comune le quietanze di versamento di ogni singola rata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data dell'avvenuto pagamento.

Articolo 35 **CONTENZIOSO**

1. Avverso un avviso di accertamento, un provvedimento che irroga le sanzioni, un provvedimento che respinge un'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di contenzioso, il Comune, nella persona del suo Rappresentante legale o suo delegato, può promuovere liti nei confronti di utenti oppure può resistere alle liti promosse da utenti dinanzi agli organi competenti.
3. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii. il ricorso, per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.
5. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Articolo 36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii. e della nuova normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 37
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa sui rifiuti entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia di cui trattasi in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 38
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

Articolo 39
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile si rinvia alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e ss.mm.ii., nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii., nonché nelle deliberazioni e determinazioni in materia dell'ARERA e in ogni altra disposizione legislativa, normativa e regolamentare, vigente, applicabile.

Articolo 40
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, sono abrogate tutte le norme regolamentari previgenti in contrasto con il presente Regolamento.
3. Le successive modifiche ed integrazioni apportate al presente Regolamento con apposita deliberazione avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e ss.mm.ii.. Qualora l'adozione della delibera recante modificazioni e/o integrazioni al presente Regolamento avvenga dopo il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione del Comune relativo allo stesso anno, fissato dalle autorità competenti in materia, le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della predetta delibera.

Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
	Imballaggi in materiali misti	150106
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.